

REGOLAMENTO (CE) N. 1884/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 2003****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 luglio 1986 e approvato con la decisione 87/497/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con la decisione 95/131/CE ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingenti.
- (2) Il 4 agosto 2003 Macao ha presentato domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingenti.
- (3) I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 nonché in quanto disposto dai suoi allegati V e VIII.

- (4) È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la CE e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

ALLEGATO

743 MACAO					Adeguamento — uso anticipato dal 2004			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2003	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantità	%	Flessibilità	Limite
IB	5	pezzi	13 763 000	13 256 419	550 520	4,0	Trasferimento dall'anno 2004	13 806 939
IB	6	pezzi	14 842 000	14 277 090	593 680	4,0	Trasferimento dall'anno 2004	14 870 770